https://temi.camera.it/leg18/provvedimento/la-legge-europea-2019-2020.html

Approvata dalla Camera la Legge europea 2019-2020. Modiche al Codice dei contratti pubblici Prevista l'ammissione alle gare per servizi tecnici delle fondazioni e delle onlus. Tolta la disposizione transitoria del Decreto Sblocca cantieri secondo cui le stazioni appaltanti fissano con il tetto del 40% la quota del subappalto, facendo tuttavia salva la soglia del 30% per le opere specialistiche

PROVVEDIMENTO
1 aprile 2021

Studi - Politiche Unione europea
L' Italia e l' Unione europea

La legge europea 2019-2020

Il 1° aprile 2021 l'Assemblea della Camera dei deputati ha concluso l'esame, in prima letura, del disegno di Legge europea 2019-2020, apportando alcune modifiche al testo approvato dalla Commissione XIV (A.C. 2670-A). L'esame presso tale Commissione in sede referente si era concluso il 24 marzo 2021 con l'approvazione di modifiche rispetto al testo base.

APRI TUTTI I PARAGRAFI

Finalità e contenuto del provvedimento

In data 1° aprile 2021, l'Assemblea della Camera dei deputati ha concluso l'esame, in prima lettura, del disegno di legge, recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020", apportando alcune modifiche al testo già modificato dalla XIV Commissione, che lo aveva approvato in sede referente il 24 marzo 2021 (A.C 2670 - A).

Il disegno di legge è stato presentato alla Camera dei deputati il 21 settembre 2020, in base alle disposizioni di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 234, sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.

Il testo è stato trasmesso prima dell'espressione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, avvalendosi della procedura di urgenza prevista dall'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo n. 281 del 28 agosto 1997. La Conferenza, riunitasi in sessione europea nella seduta dell'8 ottobre 2020, ha in quella sede espresso il proprio parere favorevole sul testo, senza formulare osservazioni.

L'esame in prima lettura in **sede referente** presso la XIV Commissione è iniziato nella seduta del 27 ottobre 2020 e si è concluso, dopo l'acquisizione delle relazioni e dei prescritti pareri delle Commissioni di merito e della Commissione parlamentare per le questioni regionali, nella seduta del 24 marzo 2021, nel corso della quale sono stati approvati gli emendamenti ed articoli aggiuntivi sui quali le Commissioni di settore avevano espresso un parere favorevole. In particolare, nel corso dell'esame in sede referente sono state apportate

modifiche agli articoli 1 e 2, volte a recepire le condizioni poste nel parere reso dalla V Commissione Bilancio con riferimento alle clausole di copertura finanziaria, nonché agli articoli, nella numerazione originaria, **3, 4, 8, 24 e 32.** Sono stati inoltre **soppressi l'articolo 26** del testo originario, recante disposizioni per l'applicazione del Regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 agosto 2019 che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali di **servizi di intermediazione online**, in quanto le relative diposizioni sono state medio tempore inserite nella Legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020, art. 1, commi 515, 516), nonché l' **articolo 28,** recante disposizioni in materia di **gestione degli sfalci e delle potature;** tale ultima soppressione discende dalla chiusura del caso EU Pilot 9180/17/ENVI, avvenuta in data 5 novembre 2020, alla luce delle modifiche operate dall'articolo 1, comma 13, lettera a), del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116.

Nel corso dell'esame presso l' **Assemblea della Camera dei deputati** sono state apportate ulteriori modifiche al testo approvato dalla Commissione, di seguito sintetizzate con la numerazione riferita al testo A.C 2670 - A (salvo ove diversamente indicato):

- All'**articolo 4**, in materia di riconoscimento sulla base dell'esperienza di una **qualifica professionale per migranti** che abbiano seguito un percorso di formazione difforme da quello previsto in Italia, al comma 1 è stata inserita una lettera aggiuntiva volta a una più puntuale specificazione dei casi in cui tale riconoscimento puo' essere subordinato al compimento di un tirocinio o, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale.
- All'**articolo 8, in materia di appalti,** al comma 1, è stata inserita una lettera aggiuntiva volta a introdurre la possibilità, da parte dell'esecutore, di comunicare alla stazione appaltante il raggiungimento delle condizioni contrattuali per l'adozione dello **stato di avanzamento dei lavori**, fatta salva la possibilità per il direttore dei lavori di archiviare tale comunicazione in caso di eventuali valutazioni difformi e previo contraddittorio con l'esecutore.
- All**'articolo 14**, in materia di rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno in Italia è irregolare, è stata introdotta una modifica volta a ridurre da 6 a 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il tempo di emanazione decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per la definizione del modello conforme del **documento di viaggio europeo necessario a effettuare il rimpatrio**;
- E' stato inoltre inserito, dopo l'articolo 24, un articolo aggiuntivo (presumibilmente prenderà la numerazione di articolo 25 nel testo che andrà all'esame del Senato) volto a disciplinare l'obbligo per le **strutture sanitarie private** di cura di dotarsi di un **direttore sanitario** soggetto, per tale incarico, al potere disciplinare dell'Ordine territoriale competente per il luogo in cui ha sede la struttura.
- Sono stati infine inseriti, dopo l'articolo 28, **due articoli aggiuntivi in materia di emissioni inquinanti** (presumibilmente articoli 31 e 32 nel testo che andrà all'esame del Senato). Il primo articolo introduce una modifica al decreto legislativo n. 66 del 2005 al fine di una più corretta specificazione del **carattere permanente dell'obbligo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dei comustibil**i; il secondo articolo **sopprime l'articolo 37 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 che consente, in via transitoria nel decennio 2020-30, di utilizzare i crediti CERs e ERUs** ai fini dell'obbligo, per i gestori di impianti e gli operatori aerei, di restituzione annuale di un numero di quote di emissioni pari alle emissioni totali dell'anno precedente. Si ricorda in proposito che i crediti CERs e ERUs sono due tipologie di crediti internazionali di emissione che vengono riconosciuti a operatori che effettuano interventi, rispettivamente, in paesi in via di sviluppo o in paesi sviluppati, finalizzati alla riduzioni delle emissioni inquinanti.

l disegno di legge europea 2019-2020, come modificato nel corso dell'esame in prima lettura dalla camera dei deputati, **contiene ora 38 articoli.** Al momento della redazione del presente tema, non è ancora disponibile il testo del provvedimento che andrà all'esame del Senato. La numerazione degli articoli di seguito indicata, nonché il relativo riparto per capi, è da intendersi riferibile a tale nuovo testo con un margine di incertezza, soggetto a verifica al momento in cui si renderà disponibile il testo ufficiale del messaggio di trasferimento del provvedimento all'altro ramo del Parlamento. E' in particolare presumibile che verrà ripristinato il riparto degli articoli in 9 capi, incluso il settimo, riguardante l'ambiente, che era venuto meno a seguito della soppressione, in sede referente, dell'unico articolo che ne faceva parte nel testo originario (articolo in materia di stralci e potature). Tale capo potrebbe ora comprendere i due articoli introdotti dall'Assemblea della Camera in materia di emissioni inquinanti.

Le disposizioni contenute nel provvedimento, che modificano o integrano disposizioni vigenti dell'ordinamento nazionale per adeguarne i contenuti al diritto europeo, hanno natura eterogenea e riguardano i seguenti settori:

- **libera circolazione di persone, beni e servizi e merci** (capo I, articoli 1-10);
- **spazio di libertà, sicurezza e giustizia** (capo II, articoli 11-17);
- **fiscalità, dogane e ravvicinamento delle legislazioni** (capo III, articoli 18-20);
- **affari economici e monetari** (capo IV, articoli 21-23);
- **sanità** (capo V, articoli 24-28);
- **protezione dei consumatori** (capo VI, articoli 29-30);
- **ambiente** (capo VII, articoli 31,32)
- **energia** (capo VIII, articolo 33).

Ulteriori disposizioni, contenute nel Capo VIII, riguardano il **Comitato interministeriale per gli affari europei** (articolo 34); il **diritto di rivalsa** dello **Stato** nei confronti di regioni o di altri enti pubblici responsabili di **violazioni del diritto dell'Unione europea** (articolo 35); il **rafforzamento** delle **strutture** del Ministero dell'economia e delle finanze **(MEF)** preposte alle attività di gestione, monitoraggio e controllo degli interventi UE per il periodo di programmazione 2021/2027 (articolo 36); il **versamento delle risorse proprie** dell'Unione europea (articolo 37). Completa il disegno di legge l'articolo 38, che reca la clausola di invarianza finanziaria.

In sintesi, con il disegno di legge in esame si intende:

a) agevolare la chiusura di 12 procedure d'infrazione.

Con la legge europea 2018 (legge 3 maggio 2019, n. 37) sono state affrontate 10 procedure avviate nei confronti dell'Italia – tra cui 6 procedure di infrazione e 4 casi di pre-contenzioso (EU Pilot), ma residuano ancora numerose procedure di pre-contenzioso e di contenzioso che impongono la necessità di adottare in tempi brevi norme che consentano di adempiere agli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione, compiendo un ulteriore sforzo per ridurre il numero delle procedure di infrazione.
Si ricorda a tal proposito che ad oggi (Fonte banca dati EUR-infra del Dipartimento per le politiche europee) le **procedure di infrazione aperte** a carico dell' **Italia** risultano **pari a 82** (63 per violazione del diritto dell'Unione e 19 per mancato recepimento di direttive). Le procedure aperte interessano i seguenti settori: ambiente (16), fiscalità e dogane (9), trasporti (11), energia (7), concorrenza e aiuti di Stato (6), affari interni (5), giustizia (5) e libera prestazione dei servizi e stabilimento (5).

In particolare, il disegno di legge tratta le seguenti 13 procedure, di cui 12 tuttora aperte e una archiviata:

- 2019/2100 sulle prestazioni sociali accessibili ai cittadini di Paesi terzi titolari di alcune categorie di permessi di soggiorno per lavoro, studio e ricerca, allo stadio di messa in mora ex articolo 258 TFUE (articolo 2);

- 2018/2175 sulla cooperazione con i centri di assistenza per il riconoscimento delle qualifiche professionali, allo stadio di parere motivato ex articolo 258 TFUE (articolo 3);

- procedura 2018/2295 in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali, allo stadio di parere motivato ex articolo 258 TFUE (articolo 4);

- 2018/2374 in materia di punto di contatto unico, allo stadio di messa in mora ex articolo 258 TFUE (articolo 6);

- 2018/2273 in materia di contratti pubblici, allo stadio di messa in mora complementare ex articolo 258 TFUE (articolo 8);

- 2020/0211 sulle specifiche tecniche per la marcatura delle armi da fuoco e dei loro componenti essenziali, allo stadio di messa in mora ex articolo 258 TFUE (articolo 15);

- 2020/0212 sulle specifiche tecniche relative alle armi d'allarme o da segnalazione, allo stadio di messa in mora ex articolo 258 TFUE (articolo 15);

- 2019/2033 in materia di attacchi contro i sistemi di informazione, allo stadio di messa in mora ex articolo 258 TFUE (articolo 16);

- 2018/2335 relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, allo stadio di messa in mora ex articolo 258 TFUE (articolo 17);

- 2020/0070 sull'armonizzazione e la semplificazione di determinate norme nel sistema dell'imposta sul valore aggiunto di imposizione degli scambi tra Stati Membri, allo stadio di messa in mora ex articolo 258 TFUE (articolo 18);

- 2019/2130 sulle sanzioni penali in caso di abusi di mercato, allo stadio di messa in mora ex articolo 258 TFUE (articolo 23);

- 2016/2013 sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, allo stadi di parere motivato ex articolo 258 TFUE (articolo 27);

- 2019/2095 sulla metodologia di calcolo da utilizzare per la determinazione di energia prodotta dai biocarburanti e dai bioliquidi, archiviata il 27 novembre 2019 (articolo 30).

b) agevolare la **chiusura** di un **caso ARES** (2019) 1602365, avviato per mancata attuazione della direttiva 2014/54/UE relativa alle misure intese ad agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori (articolo 1);

c) attuare undici regolamenti europei;

Si tratta dei seguenti atti:

- il regolamento (CE) n. 2271/96 del Consiglio del 22 novembre 1996 relativo alla protezione dagli effetti extraterritoriali derivanti dall'applicazione di una normativa adottata da un paese terzo, e dalle azioni su di essa basate o da essa derivanti (articolo 9);

- il regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio del 5 maggio 2009 che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso (articolo 10);

- il regolamento (UE) 2017/1954, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi (articolo 12);

- il regolamento (CE) n. 810/2009, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (articolo 13);

- il regolamento (UE) 2016/1953, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo all'istituzione di un documento di viaggio europeo per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, e recante abrogazione della raccomandazione del Consiglio del 30 novembre 1994 (articolo 14);

- il regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da patie delle autorità doganali e che abroga il regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio (articolo 19);

- il regolamento delegato (UE) 2018/815 della Commissione, del 17 dicembre 2018, che integra la direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla specificazione del formato elettronico unico di comunicazione (articolo 22);

- il regolamento (CE) n. 1223/2009, del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici (articolo 25);

- il regolamento (UE) n. 528/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (articolo 26);

- il regolamento (UE) 2017/1128, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo alla portabilità transfrontaliera di servizi di

contenuti online nel mercato interno (articolo 28);

- il regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori (articolo 29).

d) garantire la corretta attuazione di **direttive** già recepite nell'ordinamento nazionale. Si tratta delle seguenti:

- la direttiva 2013/55/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, recante modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI») (articolo 5);

- la direttiva 2003/109/CE, del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (articolo 12).

- la direttiva 2014/17/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010 (articolo 20);

- la direttiva 2013/34/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (articolo 21);

- la direttiva 2004/28/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che modifica la direttiva 2001/82/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari (articolo 24);

Si segnala che a questi interventi si aggiungono le disposizioni, inserite nel corso dell'esame in sede referente, dell'articolo 16, per l'adeguamento alla direttiva 2013/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 agosto 2013, relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione e che sostituisce la decisione quadro 2005/222/GAI del Consiglio, e dell'articolo 17 per l'adeguamento alla direttiva (UE) 2011/93 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio.

e) garantire la corretta attuazione della **sentenza pregiudiziale della Corte di Giustizia UE** nelle cause riunite C-297/17, C-318/17 e C-319/17, in materia di inammissibilità delle domande di protezione internazionale (articolo 11);

g) recepire la **rettifica** della **direttiva 2012/112/UE**, in materia di etichettatura dei succhi di frutta ed altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana (articolo 7);

h) agevolare la chiusura del **caso EU Pilot 2018/9373**, in materia di lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile (articolo 17).

Contenuto

Come già premesso, la numerazione di seguito indicata deve intendersi riferibile, con un margine di incertezza, al testo che andrà all'esame del Senato, non ancora disponibile al momento della redazione di questo tema.

L'**articolo 1** reca disposizioni volte a **contrastare le discriminazioni basate sulla nazionalità dei lavoratori**, che intendono agevolare la chiusura del caso ARES (2019)1602365, nell'ambito del quale, nel marzo 2019, la Commissione europea ha chiesto all'Italia informazioni in merito ad alcune specifiche questioni concernenti il recepimento della **direttiva 2014/54/UE** del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle misure intese ad agevolare l'esercizio dei **diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione**. Le disposizioni in esame attribuiscono quindi espressamente all'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (UNAR) il compito di

occuparsi della promozione della parità di trattamento e della rimozione delle discriminazioni, fondate anche sulla nazionalità, nei confronti dei lavoratori che esercitano il diritto alla libera circolazione all'interno dell'Unione europea e ne enunciano i compiti che conseguentemente gli restano ascritti.
L'articolo prevede una serie di modifiche al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, di «attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro», finalizzate ad estenderne l'ambito di applicazione per contrastare non solo le discriminazioni basate sulla razza e sull'origine etnica, ma anche quelle basate sulla cittadinanza dei lavoratori; inoltre, esso dispone talune modifiche alla legge n. 300/1970 (Statuto dei lavoratori), nonché l'integrazione di ulteriori tre unità del contingente di personale dell'UNAR.

L'**articolo 2** reca disposizioni relative alle **prestazioni sociali accessibili ai cittadini di Paesi terzi titolari di alcune categorie di permessi di soggiorno per lavoro, studio e ricerca,** introducendo alcune novelle all'articolo 41 (relativo all'assistenza sociale) del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (decreto legislativo n. 286 del 1998), nonché su un novero di disposizioni speciali, relative a specifiche prestazioni sociali (assegno di maternità di base, assegno di maternità per lavori atipici e discontinui, assegno di natalità - cd. «bonus bebè» -, pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati, nonché altre forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni affetti da gravi patologie croniche). Tale rivisitazione normativa trae impulso da una procedura d'infrazione (2019/2100) avviata dalla Commissione europea per non corretto recepimento di una disposizione della direttiva 2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.

L'**articolo 3** interviene sulla disciplina della **cooperazione tra gli Stati membri nel settore del riconoscimento delle qualifiche professionali**, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2007, per rispondere alle censure oggetto della procedura di infrazione 2018/2175. Le disposizioni, per dare migliore attuazione all'articolo 57-ter della direttiva 2005/36/CE, modificano l'art. 6, comma 5-bis del citato decreto legislativo e sul quale era già intervenuta la legge europea 2018, al fine di specificare che il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio, in qualità di Centro di assistenza per il riconoscimento delle qualifiche professionali, deve prestare piena collaborazione ai centri di assistenza degli altri Stati membri: tanto a quelli degli Stati membri ospitanti il professionista italiano, quanto a quelli degli Stati membri di origine dei professionisti che vogliono esercitare in Italia. Secondo una modifica disposta in sede referente, le autorità competenti per il riconoscimento delle qualifiche professionali devono sempre, prima di trasmettere alle altre autorità nazionali le informazioni pertinenti sui singoli casi, dare avviso della richiesta e della conseguente trasmissione al soggetto interessato dalla procedura.

L'**articolo 4** reca disposizioni in materia **libera circolazione dei lavoratori**, intervenendo sul decreto legislativo n. 206 del 2007 di attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali. Le modifiche in tal caso si rendono necessarie in seguito alle contestazioni mosse dalla Commissione europea nell'ambito della procedura di infrazione n. 2018/2295, allo stadio di parere motivato ex articolo 258 TFUE. In primo luogo, si interviene al fine di ricomprendere, nell'ambito di applicazione della normativa interna sul riconoscimento delle qualifiche, i tirocini professionali effettuati al di fuori del territorio nazionale, non più solo dai cittadini italiani ma anche dai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea residenti in Italia. Inoltre, nell'ambito della cooperazione amministrativa tra le autorità competenti al riconoscimento delle qualifiche nei diversi Stati membri, si limita ai casi di dubbio fondato la possibilità per le autorità italiane di verificare, presso lo Stato membro di origine, le informazioni fornite dal richiedente. Inoltre, l'articolo 4, al comma 1, lett. g), h) e i), apporta ulteriori modifiche al decreto legislativo n. 206/2007, con riferimento, rispettivamente, all'attività professionale di ostetrica, alla formazione medica specialistica e formazione specifica in medicina generale.

L'**articolo 5** reca disposizioni in materia di **professioni ippiche**, finalizzate ad escludere dall'applicazione della direttiva 2013/55/UE sulle qualifiche professionali quelle di fantino, allenatore e guidatore di cavalli da corsa, ciò in quanto in base a un monitoraggio effettuato in merito alla mobilità degli operatori, le qualifiche professionali ippiche risultano già garantite nella loro libera circolazione in Europa da accordi internazionali di settore, applicati nei diversi Stati membri.

L'**articolo 6** trae origine da una procedura di infrazione (2018/2374, allo stadio di messa in mora), avviata dalla Commissione europea, in cui si eccepisce, tra l'altro, il mancato recepimento di due disposizioni della direttiva 2005/36/CE relativa alle **qualifiche professionali** e, in particolare, della norma che prevede che il **punto di contatto unico** garantisce l'accesso centralizzato online alle informazioni necessarie per svolgere in Italia una professione regolamentata, nonché della norma secondo la quale le procedure e le formalità relative all'accesso ad un'attività di servizio dovrebbero essere espletate con facilità, a distanza e per via elettronica, tramite il

punto di contatto unico o le autorità competenti. Al fine di recepire tali disposizioni, la norma novella in due punti il decreto legislativo n. 206 del 2007, attuativo delle precedenti direttive in materia di qualifiche professionali.

L'**articolo 7** prevede una modifica alle denominazioni di **vendita** – presenti sull'etichetta – dei **succhi di frutta** e di altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana, consistente nella sostituzione del termine «succo concentrato» con il termine «concentrato», conforme alla traduzione del termine inglese «concentrate». Tale correzione allinea la normativa nazionale al nuovo testo della direttiva 2012/12/UE, che ha operato, su richiesta del Governo italiano, la menzionata rettifica, finalizzata ad evitare che una formulazione della disposizione non conforme al testo in lingua inglese creasse una disparità di trattamento tra gli operatori europei e problemi di non corretta informazione ai consumatori.

L'**articolo 8,** modificato nel corso dell'esame in sede referente, novella alcuni articoli del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016), al fine di conformarsi a quanto indicato nella procedura di infrazione europea 2018/2273. Le modifiche principali concernono la disciplina del **subappalto,** in relazione alla quale viene anzitutto meno l'obbligo per il concorrente di indicare la terna di subappaltatori in sede di offerta, per appalti di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore alle soglie UE, o, indipendentemente dall'importo a base di gara, per le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, nonché l'analogo obbligo previsto nei contratti di concessione per i «grandi» operatori economici. Inoltre, il Codice è stato modificato anche al fine di limitare al solo operatore economico (escludendo quindi il subappaltatore) la possibilità, in caso di ravvedimento operoso dopo un giudizio definitivo per determinati reati, di essere ammesso a partecipare alle procedure di appalto, nonché al fine di includere, tra i soggetti ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, anche altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato i medesimi servizi. Di rilievo appare inoltre la possibilità, introdotta dall'Assemblea della Camera dei deputati, per l'esecutore, di comunicare alla stazione appaltante il raggiungimento delle condizioni contrattuali per l'adozione dello **stato di avanzamento dei lavori**, fatta salva la possibilità per il direttore dei lavori di archiviare tale comunicazione in caso di eventuali valutazioni difformi e previo contraddittorio con l'esecutore.

L'**articolo 9** chiarisce che l'**autorità competente** ad applicare le **sanzioni** in caso di violazione del regolamento (CE) del Consiglio n. 2271/96 relativo alla **protezione dagli effetti extraterritoriali** derivanti dall'applicazione di una normativa adottata da un paese terzo e dalle azioni su di essa basate o da essa derivanti (cosiddetto «regolamento di blocco») è il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (in assenza di tale disposizione non era chiaro se tale competenza fosse attribuita al Ministero dello sviluppo economico, cui fanno capo le funzioni in materia di commercio internazionale in precedenza spettanti al soppresso Ministero del commercio estero).

L'**articolo 10** reca disposizioni relative alle **procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso**, necessarie a garantire attuazione al regolamento (CE) n. 428/2009, trasferendo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale le competenze in materia.

L'**articolo 11** interviene, modificando l'articolo 29 del decreto legislativo n. 25 del 2008, sui casi di **inammissibilità della domanda di concessione dello status di protezione internazionale** a cittadini di paesi terzi. Al fine di tenere conto di quanto evidenziato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea (cause riunite C-297/17, C-318/17 e C-319/17) in materia di attuazione della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, viene specificato che è inammissibile la domanda **nel caso in cui al richiedente sia stata riconosciuta la protezione sussidiaria da parte di un altro Stato membro**.

L'**articolo 12**, concernente le disposizioni in materia di **validità e rinnovo del documento di permesso di soggiorno UE** per soggiornanti di lungo periodo, introduce un termine di validità per tale tipologia di documento pari a 10 anni per i cittadini stranieri maggiorenni, e a 5 anni per i minorenni, ferma restando l'idoneità di tale documento, nel corso della sua validità, ad attestare il riconoscimento del relativo status. A tal fine, vengono modificati il Testo unico immigrazione e il relativo regolamento di attuazione. Le disposizioni sono dirette a dare attuazione al nuovo regolamento (UE) n. 2017/1954 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, che non consente più che la data di scadenza riportata sui documenti sia illimitata, in quanto essa deve essere riferita alla scadenza fisica del documento e non già al diritto di residenza conferito dallo Stato membro.

L'**articolo 13** introduce l'istituto della **proroga del visto di ingresso degli stranieri per soggiorni di breve durata.** A tal fine, si modifica il Testo unico sull'immigrazione, introducendovi una disposizione relativa alla proroga del visto, in attuazione del Regolamento (CE) n. 810/2009, istitutivo del codice comunitario dei visti, che ha introdotto l'istituto unionale della proroga della validità del visto di breve durata, fino al termine massimo di 90 giorni nel semestre.

L'**articolo 14** provvede a individuare nel **Questore** l'**autorità competente al rilascio del documento di viaggio europeo** per il rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, ai sensi del regolamento (UE) 2016/1953, del Parlamento europeo e del Consiglio, che ha istituito il documento di viaggio europeo per il rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. Viene, pertanto, novellato il Testo unico sull'immigrazione.

L'**articolo 15** recepisce nell'ordinamento nazionale le prescrizioni contenute in due distinte direttive di esecuzione europee in materia di **armi**: la direttiva di esecuzione (UE) n. 2019/68, della Commissione, che stabilisce le specifiche tecniche per la marcatura delle armi da fuoco e dei loro componenti essenziali, e la direttiva di esecuzione (UE) n. 2019/69, della Commissione, che stabilisce le specifiche tecniche relative alle armi d'allarme o da segnalazione. Le disposizioni sono finalizzate anche a far fronte alle procedure di infrazione per mancato recepimento delle citate direttive aperte dalla Commissione europea, attualmente allo stato di messa in mora.

L'**articolo 16,** introdotto nel corso dell'esame in sede referente, interviene su alcuni articoli del codice penale, in tema di **criminalità informatica**, per rispondere e dare seguito alla procedura di infrazione n. 2019/2033, con la quale la Commissione europea contesta all'Italia il non corretto recepimento della Direttiva 2013/40/UE, relativa agli attacchi contro i sistemi informatici. Tale direttiva stabilisce norme minime per la **definizione dei reati e delle sanzioni** nel settore degli attacchi contro i sistemi di informazione, al fine di facilitare la **prevenzione di tali reati** e migliorare la **cooperazione fra autorità giudiziarie** e altre autorità nazionali ed europee competenti. Il mancato recepimento di tale direttiva nel nostro ordinamento, ritenuto dal Governo già ad essa conforme, ha determinato l'apertura della procedura di infrazione n. 2019/2033, per non completo recepimento della direttiva. L'articolo 16 in esame risponde pertanto alla messa in mora della Commissione, apportando **modifiche** agli articoli del **codice penale** in materia di disciplina sanzionatoria di alcuni illeciti connessi alla sicurezza delle reti e dell'informazione.

L'**articolo 17,** introdotto anch'esso nel corso dell'esame in sede referente, intende rispondere al caso EU-Pilot 2018/9373 nonché alla procedura di infrazione n. 2018/2335, con i quali la Commissione europea ha contestato all'Italia il non corretto recepimento della Direttiva 2011/93/UE, relativa alla **lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile**. L'intervento consiste in una serie di modifiche al codice penale volte ad introdurre nuove fattispecie delittuose, nonché alcune aggravanti alle fattispecie dei reati sessuali su minori.

L'**articolo 18** attua nell'ordinamento nazionale la direttiva 2018/1910, con la quale sono **armonizzate** alcune **norme nel sistema dell'imposta sul valore aggiunto,** allo scopo di superare i rilievi della procedura di infrazione 2020/0070, allo stadio di messa in mora ex articolo 258 TFUE. Si tratta, in particolare, di disposizioni riguardanti il regime della cd. call-off stock, operazione con cui un soggetto passivo trasferisce beni della sua impresa da uno Stato membro a un altro Stato membro per venderli, dopo l'arrivo in tale Stato, a un acquirente già noto. Le norme in esame recepiscono le norme UE, ai sensi delle quali le operazioni in regime di call-off stock danno luogo, nel rispetto di determinate condizioni, ad una **cessione intracomunitaria** nello Stato membro di partenza da parte del cedente e a un corrispondente **acquisto intracomunitario** nello Stato membro di arrivo da parte dell'acquirente, nel momento in cui si realizza la cessione dei beni.

L'**articolo 19** interviene sulla **disciplina sanzionatoria** applicabile ai casi di **introduzione** nel territorio dello Stato di piccoli quantitativi di **merce contraffatta** da parte del consumatore finale – fenomeno in crescita con l'incremento dell'e-commerce –, con l'obiettivo di allineare la normativa nazionale a quella europea e razionalizzare la disciplina sanzionatoria applicabile ai casi in esame. A tal fine, si introduce una nuova fattispecie di illecito amministrativo.

L'**articolo 20**, ai fini della completa attuazione della direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di **contratti di credito ai consumatori relativi a ben immobili residenziali,** propone modifiche alla disciplina dei contratti di credito, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi. Con riferimento a tali categorie di operatori finanziari, l'intervento è volto ad integrare nella normativa nazionale le regole in materia di «passaporto europeo» degli agenti in attività

finanziaria e dei mediatori creditizi, ovvero le disposizioni che consentono di operare su tutto il territorio dell'Unione ai soggetti autorizzati a farlo in uno dei Paesi membri, nel rispetto di specifici obblighi di notifica.

L'**articolo 21** è volto a garantire il completo recepimento della direttiva 2013/34/CE relativa ai **bilanci d'esercizio**, ai **bilanci consolidati** e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese.

L'**articolo 22**, modificando il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, introduce misure finalizzate a garantire l'attuazione del Regolamento delegato (UE) 2019/815 della Commissione in materia di **marcatura e formato elettronico unico di comunicazione delle relazioni finanziarie annuali**.

L'**articolo 23** propone modifiche alla disciplina delle sanzioni **penali in caso di abusi di mercato** di cui al testo unico in materia di intermediazione finanziaria (TUF), dirette a superare alcuni motivi di contestazione sollevati dalla Commissione europea con la procedura di infrazione n. 2019/2130, allo stadio di messa in mora ex articolo 258 TFUE, avviata dalla Commissione europea per non corretto recepimento della direttiva 2014/57/UE relativa alle sanzioni penali in caso di abusi di mercato («direttiva MAD II»).

Gli articoli da 24 a 26, in materia di sanità, sono finalizzati a contrastare il fenomeno dell'aumento esponenziale delle **pratiche di vendita per via telematica di prodotti non conformi alla normativa**, fenomeno che ormai interessa i settori più disparati, alla luce del fatto che gli strumenti di contrasto finora utilizzati non sono riusciti a fornire sufficienti garanzie di efficacia. In particolare, l'**articolo 24** prevede alcune modifiche al decreto legislativo n. 193 del 2006, di attuazione della direttiva 2004/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, in materia di **codice comunitario sui medicinali veterinari**, allo scopo di individuare il Ministero della salute quale principale autorità titolare delle funzioni di vigilanza e sanzione per il contrasto delle pratiche illegali di vendita per via telematica di tali medicinali.

L'articolo 25, introdotto dall'Assemblea della Camera dei deputati, è volto a disciplinare l'obbligo per le **strutture sanitarie private** di cura di dotarsi di un **direttore sanitario** soggetto, per tale incarico, al potere disciplinare dell'Ordine territoriale competente per il luogo in cui ha sede la struttura.

L'**articolo 26** dispone alcune modifiche al decreto legislativo n. 204 del 2015, riguardante la **disciplina sanzionatoria** per la violazione del regolamento (CE) n. 1223/2009 sui **prodotti cosmetici**, allo scopo di individuare le autorità preposte alla vigilanza dei requisiti di tali prodotti idonei alla vendita per via telematica.

L'**articolo 27** apporta alcune modifiche all'articolo 15 della legge europea 2013, al fine di individuare il Ministero della salute come principale autorità di vigilanza per i controlli riguardanti la **vendita per via telematica di prodotti biocidi**, per garantire la completa attuazione del regolamento (UE) n. 528/2012 su tali prodotti.

L'**articolo 28,** introdotto nel corso dell'esame in sede referente, **differisce** dal 1° gennaio 2022 **al 30 giugno 2022** la **sospensione** di alcuni **divieti** relativi a procedure di **sperimentazione sugli animali a fini scientifici,** con particolare riferimento all'autorizzazione di procedure relative a **xenotrapianti** (costituiti dai trapianti di uno o più organi effettuati tra animali di specie diverse) e alle **ricerche sulle sostanze d'abuso** (per testare possibili effetti di sostanze quali alcol, droghe e tabacco) e alla condizione secondo la quale un animale già usato in una o più procedure possa essere impiegato in altre procedure solo qualora queste ultime siano classificate come "lievi" o "non risveglio".

L'**articolo 29** individua nell'**Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni l'autorità competente**, responsabile dell'applicazione delle norme dell'Unione sulla tutela degli interessi dei consumatori, con riferimento all'esecuzione del regolamento (UE) 2017/1128 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla **portabilità transfrontaliera di servizi di contenuti online nel mercato interno**, precisando i poteri d'indagine ed esecuzione attribuiti all'Autorità.

L'**articolo 30** novella alcuni articoli del Codice del consumo per tener conto dell'entrata in vigore del Regolamento (UE) 2017/2394 sulla **cooperazione tra le autorità nazionali per l'esecuzione della normativa che tutela i consumatori**. Inoltre, l'**Autorità garante della concorrenza e del mercato** è designata quale autorità competente responsabile dell'applicazione della direttiva europea concernente le **clausole abusive** nei contratti stipulati con i consumatori.

Gli **articoli 31 e 32**, introdotti dall'Assemblea della Camera dei deputati, in **materia di emissioni inquinanti** introducono, il primo, una modifica al decreto legislativo n. 66 del 2005 al fine di una più corretta specificazione del **carattere permanente dell'obbligo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dei comustibil**i; il secondo la **soppressione dell'articolo 37 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 che**

consente, in via transitoria nel decennio 2020-30, di utilizzare i crediti CERs e ERUs ai fini dell'obbligo, per i gestori di impianti e gli operatori aerei, di restituzione annuale di un numero di quote di emissioni pari alle emissioni totali dell'anno precedente. Si ricorda in proposito che i crediti CERs e ERUs sono due tipologie di crediti internazionali di emissione che vengono riconosciuti a operatori che effettuano interventi, rispettivamente, in paesi in via di sviluppo o in paesi sviluppati, finalizzati alla riduzioni delle emissioni inquinanti.

L'**articolo 33** novella il decreto di recepimento della direttiva sulla **promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili**, specificando che i criteri di sostenibilità per i biocarburanti e i bioliquidi, ai fini anche della verifica del loro rispetto, sono quelli previsti dal decreto di recepimento della direttiva relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel. L'articolo in esame modifica altresì i criteri di calcolo della quota di energia da fonti rinnovabili in tutte le forme di trasporto. Il relativo obiettivo prevede che la quota di energia da fonti rinnovabili in tutte le forme di trasporto dovrà essere nel 2020 pari almeno al 10 per cento del consumo finale di energia nel settore dei trasporti nel medesimo anno. La modifica puntualizza che i biocarburanti e i bioliquidi che non soddisfano i criteri di sostenibilità, con le modalità, i limiti e le decorrenze fissate dal c.d. decreto rinnovabili (il decreto legislativo n. 28 del 2011) non sono presi in considerazione.

L'**articolo 34** novella in più punti l'articolo 2 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, incrementando da **20** a **28** unità il contingente massimo di personale di cui il Dipartimento per le politiche europee può avvalersi ai fini del funzionamento del **Comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE);** di tale personale si prevede che ventiquattro unità siano appartenenti alla terza area o qualifiche equiparate e quattro alla seconda area o qualifiche equiparate, in posizione di comando, proveniente da altre amministrazioni. La norma, inoltre, modifica la composizione del personale delle regioni o delle province autonome di cui il Dipartimento medesimo può avvalersi, prevedendo che, nei limiti di un contingente massimo di sei unità, che rimane complessivamente invariato, tre unità appartengano alla terza area o qualifiche equiparate e tre unità alla seconda area o qualifiche equiparate La norma, nel testo vigente, prevede invece che il medesimo personale sia interamente appartenente alla terza area o qualifiche equiparate.

L'**articolo 35** novella l'articolo 43 della legge n. 234 del 2012, che disciplina il **diritto di rivalsa** dello Stato nei confronti di regioni o di altri enti pubblici responsabili di **violazioni del diritto dell'Unione europea**. In particolare, la norma consente al Ministro dell'economia e delle finanze di definire i criteri e le procedure riguardanti i procedimenti istruttori propedeutici all'esercizio dell'azione di rivalsa. Tali criteri e procedure saranno disposti, come precisato nel corso dell'esame in sede referente, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare di concerto con i ministri competenti per materia, previa intesa con la Conferenza per le materie di competenza delle regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano, degli enti locali.

L'**articolo 36** autorizza il **Ministero dell'economia e delle finanze** ad **assumere** a tempo indeterminato fino a **50 unità di personale** da inquadrare nel livello iniziale della terza area, attraverso l'indizione di concorsi pubblici, per rafforzare le strutture della Ragioneria generale dello Stato ai fini delle attività di gestione, monitoraggio e controllo degli interventi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo di programmazione 2021/2027, nonché di adeguamento dell'ordinamento interno alla normativa europea.

L'**articolo 37** reca disposizioni volte ad assicurare il tempestivo **versamento all'Unione europea** dei **contributi** a carico dell'Italia per il **finanziamento del Bilancio generale dell'Unione europea**. A tal fine, si autorizza il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie (c.d. Fondo IGRUE) ad anticipare le risorse occorrenti a garantire il tempestivo pagamento dei suddetti contributi a valere sulle proprie disponibilità.

L'**articolo 38**, infine, reca una **clausola di invarianza finanziaria** per tutte le disposizioni del disegno di legge in esame, ad eccezione degli articoli 1, 2 e 33, che, invece, comportano oneri per la finanza pubblica, coperti a valere sul Fondo per il recepimento della normativa europea.

ULTIMO AGGIORNAMENTO: 1 APRILE 2021

Il sistema di recepimento legislativo del diritto dell'UE

Il meccanismo parlamentare di attuazione delle norme europee

OBIETTIVI AGENDA 2030

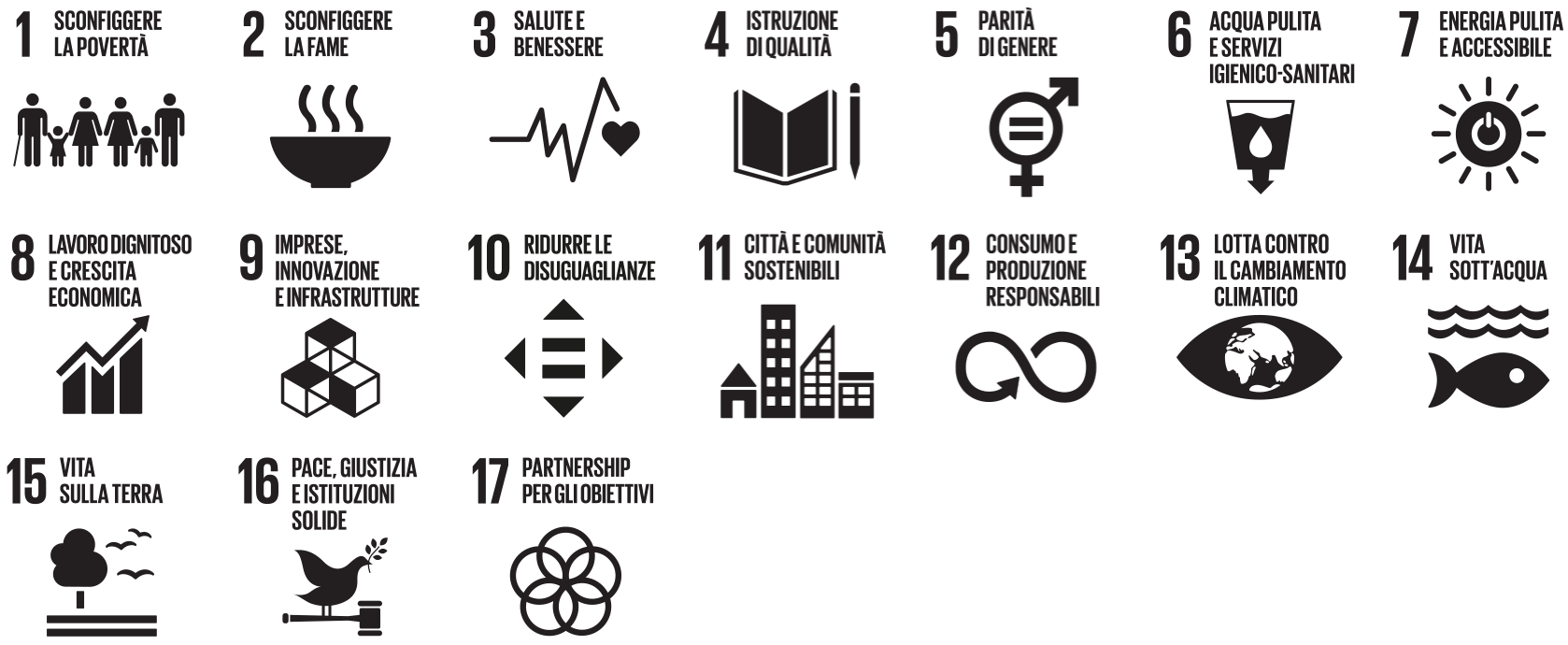

TEMI DI L' ITALIA E L' UNIONE EUROPEA

Portale storico
WebTv
YouTube
Portale Luce-Camera

Presidente della Camera

BIOGRAFIA
AGENDA
NOTIZIE
COMUNICATI
DISCORSI
FOTO/VIDEO

Il Senato della Repubblica

L'ISTITUZIONE
LAVORI DEL SENATO
LEGGI E DOCUMENTI
ATTUALITÀ
RELAZIONI CON I CITTADINI

Parlamento.it

PARLAMENTO IN SEDUTA COMUNE
ORGANISMI BICAMERALI
RAPPORTI INTERNAZIONALI
POLO BIBLIOTECARIO PARLAMENTARE
NORMATTIVA: IL PORTALE DELLA LEGGE VIGENTE

Altre istituzioni

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
UNIONE EUROPEA
CORTE COSTITUZIONALE

Camera dei deputati 2018 © Tutti i diritti riservati | **Social media policy** | **Privacy** | **Mappa del sito** | **Avviso legale** | **Accessibilità** | **Cookie**

-